



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 200 Del 05-05-22

Oggetto: PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITÀ PIANE CHIENZI - RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CONVENZIONE LOTTO N. 5. DEFINIZIONE RICHIESTA DELLA SOCIETÀ "COSMO STAMPI S.N.C. DI TURCHI STEFANO E POLVERINI FABIO". PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di maggio alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
TROIANI FAUSTO	VICE SINDACO	P
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	P
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	P
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	P
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 04-05-2022

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 26-04-2022

Il Responsabile del servizio
STRAPPATO PAOLO

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

PREMESSO CHE:

- il Comune di Civitanova Marche è dotato di un Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.), di cui all'art. 27 ex legge 865/71, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 104 del 25.06.1987 ed ubicato in Località Piane Chienti - Zona industriale "A" in zona individuata urbanisticamente come "Zone industriali di espansione per piccole industrie e artigianato P2" di cui all'art. II.4.1.2. delle N.T.A. del P.R.G. approvato con D.P.G.R.M. n. 10681/78;

- con atto del Consiglio Comunale n. 279 del 11.12.1987 è stato approvato lo schema di convenzione relativo alla cessione delle aree in diritto di proprietà o concesse in diritto di superficie nell'ambito del citato P.I.P.; schema successivamente modificato con atto del Consiglio Comunale n. 35 del 13.06.2001 che ha integrato quanto previsto dall'originario art. 4 comma 5 con la possibilità di effettuare operazioni di leasing back entro i dieci anni dalla data di abitabilità;

- con atto del Consiglio Comunale n. 502 del 26.07.1989 è stato approvato lo schema di bando relativo alla assegnazione delle aree ricadenti nel P.I.P. in argomento ed a seguito dell'espletamento delle procedure relative all'assegnazione si è proceduto alla stipula delle singole convenzioni secondo lo schema approvato con il richiamato atto del Consiglio Comunale n. 279 del 11.12.1987;

EVIDENZIATO CHE:

- l'art. 3 comma 64 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Finanziaria 1997) così come sostituito dall'art. 11 Legge 12 dicembre 2002 n. 273 recita quanto segue: *“I comuni possono cedere in proprietà le aree concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. Le proprietà delle suddette aree non possono essere cedute a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto”*;

- il Consiglio Comunale di Civitanova con atto n. 37 del 27.06.2005 ha deliberato di esercitare facoltà, ai sensi dell'art. 3 comma 64 della L. 23.12.1996 n. 662 così come sostituito dall'art. 11 della L. n. 273 del 12.12.2002, di convertire in diritto di proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nel piano Insediamenti produttivi in località Piane Chienti;

- con delibera della Giunta Comunale n. 112 del 14.04.2016 sono stati approvati i criteri per la determinazione dei corrispettivi e accesso alle procedure per la rimozione dei vincoli convenzionali delle aree cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie nel Piano Insediamenti Produttivi in località Piane Chienti unitamente alla modulistica e schema della convenzione sostitutiva;

RILEVATO CHE:

- in data 01 febbraio 2022 con nota assunta al prot. n. 6187 il sig. Turchi Stefano in qualità di legale rappresentante della ditta “COSMO STAMPI S.n.c. di Turchi Stefano e Polverini Fabio“ con sede a Civitanova Marche in Via Zona Industriale “A” n. s.c.n. Partita IVA 01085570438, proprietaria dell'immobile individuato come lotto n. 5/porzione del Piano Insediamenti Produttivi in Località Piane Chienti ed identificato al vigente catasto edilizio urbano del Comune di Civitanova Marche al foglio n. 32 sezione 002 particella n. 344, ha presentato domanda per la rimozione dei vincoli convenzionali relativamente all'immobile sopraindicato;

- con nota prot. 10004 del 18.02.2022 è stato comunicato al Sig. Turchi Stefano, in qualità di legale rappresentante della ditta “COSMO STAMPI S.n.c. di Turchi Stefano e Polverini Fabio”,

l'accoglimento della domanda, come sopra pervenuta, con la stessa nota è stato comunicato l'importo relativo al corrispettivo calcolato a norma della delibera del Consiglio comunale n. 37 del 27.06.2005 e dell'art. 5 dei "Criteri per la determinazione dei corrispettivi e accesso alla procedura – integrazioni" approvati con l'atto di Giunta Comunale n.112 del 14.04.2016 è pari a complessivi €. 0,00;

- il Sig. Turchi Stefano, per conto della COSMO STAMPI S.n.c. di Turchi Stefano e Polverini Fabio, in data 23 febbraio 2022 con nota prot. n. 10876 ha presentato la dichiarazione di accettazione di quanto previsto nella richiamata nota prot. n. 10004 del 18.02.2022;

- con nota prot. 13474 del 05.03.2022, recante tra l'altro "Perfezionamento istruttoria per la rimozione vincoli", al fine di procedere al perfezionamento dell'istruttoria in oggetto, si richiedeva copia dell'avvenuto versamento dell'importo di € 4.393,90, quale quota di indennizzo dovuta a seguito di sentenza del Tribunale di Macerata n. 111/03, come comunicato con nota prot. n. 29713 del 30.07.2013;

RICHIAMATA la convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, in data 31.12.1994 come da atto Rep. n. 30177/2686 Racc. n. 2686 del Notaio Piergiorgio Moschetta, con la quale è stato ceduto agli aventi titolo, il diritto di proprietà di un'area individuata come lotto n. 5/porzione del Piano Insediamenti Produttivi in località Piane Chienti per la realizzazione di un edificio ad uso produttivo;

PRESO ATTO che, ai sensi del punto n. 3 del dispositivo della richiamata delibera della Giunta Comunale n. 112 del 14.04.2016, l'atto di rimozione dei vincoli di convenzione è subordinato all'avvenuto pagamento, da parte del soggetto richiedente, della quota di competenza, così come previsto con nota prot. n. 29713 del 30.07.2003, quota parte riferita al conguaglio relativo all'indennizzo ex mezzadro, pagamento che la ditta ha adempiuto come da ricevuta del bonifico del 18.03.2022;

Visto lo schema di atto, da sottoscrivere in forma pubblica, per la rimozione dei vincoli convenzionali redatto dal Settore VI ed approvato con delibera della Giunta Comunale n.112 del 14.04.2016;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865;
- l'art. 3 comma 64 della LEGGE 23.12.1996 n. 662;
- l'art. 11 LEGGE 12.12.2002 n. 273;
- l'atto del Consiglio Comunale n. 37 del 27.06.2005;
 - l'atto della Giunta Comunale n. 112 del 14.04.2016 con cui approva i criteri per la determinazione dei corrispettivi e accesso alla procedura - integrazioni;
- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Pareri

Per quanto sopra si propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

1. richiamare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. prendere atto della richiesta presentata dal sig. Turchi Stefano a nato a Potenza Picena (MC) il 10.04.1961, in qualità di legale rappresentante della ditta COSMO STAMPI S.n.c. di Turchi Stefano e Polverini Fabio con sede a Civitanova Marche Via Zona Industriale "A" n. s.n.c. P.I. 01085570438, proprietaria dell'immobile individuato come lotto n. 5/porzione del Piano Insediamenti Produttivi il Località Piane Chienti ed identificato al vigente catasto edilizio urbano del Comune di Civitanova Marche al foglio n. 32 sezione 002 particella n. 344;

3. autorizzare la rimozione dei vincoli di convenzione (atto notaio Piergiorgio Moschetta rep. n. 30177 racc. n. 2686 del 13.12.1994) del lotto n. 5/porz. del Piano Insediamenti Produttivi in località Piane Chienti concesso in data 31.12.1994, alla Ditta COSMO STAMPI S.n.c. di Turchi Stefano e Polverini Fabio, con opificio attualmente intestato alla medesima ditta con sede a Civitanova Marche via Zona Industriale "A", s.n.c., della superficie di mq. 1.555,00, censito al catasto edilizio urbano del Comune di Civitanova Marche al foglio n. 32 sezione 002 particella n. 344;
4. dare atto che il valore del corrispettivo dovuto è pari ad € 0,00 (euro zero/00) in quanto, a seguito all'applicazione dei criteri approvati con D.G. n° 112/2016, non deriva alcun onere per la rimozione dei vincoli da porre a carico della ditta richiedente, pertanto la società "COSMO STAMPI S.n.c. di Turchi Stefano e Polverini Fabio", non è dovuta al Comune di Civitanova Marche alcuna somma per la sottoscrizione della nuova convenzione;
5. dare atto che la ditta ha adempiuto al pagamento della quota parte riferita al conguaglio relativo all'indennizzo ex mezzadro, come da ricevuta del bonifico del 18.03.2022;
6. stabilire che la rimozione dei vincoli convenzionali avverrà in forma pubblica, secondo lo schema approvato con atto della G.C. n. 112/2016, con notaio designato dal soggetto richiedente a cui competerà tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula dell'atto stesso;
7. autorizzare il Dirigente del Settore VI alla firma dell'atto di rimozione dei vincoli convenzionali dando atto che compete allo stesso Dirigente l'attuazione del presente provvedimento;
8. dare al provvedimento la immediata eseguibilità.

"" ""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto della richiesta presentata dal sig. Turchi Stefano nato a Potenza Picena (MC) il 10.04.1961, in qualità di legale rappresentante della ditta COSMO STAMPI S.n.c. di Turchi Stefano e Polverini Fabio con sede a Civitanova Marche Via Zona Industriale "A" n. s.n.c. P.I. 01085570438, proprietaria dell'immobile individuato come lotto n. 5/porzione del Piano Insediamenti Produttivi il Località Piane Chienti ed identificato al vigente catasto edilizio urbano del Comune di Civitanova Marche al foglio n. 32 sezione 002 particella n. 344;
3. di autorizzare la rimozione dei vincoli di convenzione (atto notaio Piergiorgio Moschetta rep. n. 30177 racc. n. 2686 del 13.12.1994) del lotto n. 5/porz. del Piano Insediamenti Produttivi in località

Piane Chienti concesso in data 31.12.1994, alla Ditta COSMO STAMPI S.n.c. di Turchi Stefano e Polverini Fabio, con opificio attualmente intestato alla medesima ditta con sede a Civitanova Marche via Zona Industriale "A", s.n.c., della superficie di mq. 1.555,00, censito al catasto edilizio urbano del Comune di Civitanova Marche al foglio n. 32 sezione 002 particella n. 344;

4. di dare atto che il valore del corrispettivo dovuto è pari ad € 0,00 (euro zero/00) in quanto, a seguito all'applicazione dei criteri approvati con D.G. n° 112/2016, non deriva alcun onere per la rimozione dei vincoli da porre a carico della ditta richiedente, pertanto la società "COSMO STAMPI S.n.c. di Turchi Stefano e Polverini Fabio", non è dovuta al Comune di Civitanova Marche alcuna somma per la sottoscrizione della nuova convenzione;

5. di dare atto che la ditta ha adempiuto al pagamento della quota parte riferita al conguaglio relativo all'indennizzo ex mezzadro, come da ricevuta del bonifico del 18.03.2022;

6. di stabilire che la rimozione dei vincoli convenzionali avverrà in forma pubblica, secondo lo schema approvato con atto della G.C. n. 112/2016, con notaio designato dal soggetto richiedente a cui competerà tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula dell'atto stesso;

7. di autorizzare il Dirigente del Settore VI alla firma dell'atto di rimozione dei vincoli convenzionali dando atto che compete allo stesso Dirigente l'attuazione del presente provvedimento.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 16-05-22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 16-05-22

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-05-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 05-05-22

Segretario Generale
Morosi Sergio